


D. Lgs. 15 maggio 2008 n. 81




TESTO UNICO SULLA SICUREZZA
All'interno delle scuole

Formazione accordi Stato Regioni 2011

TITOLO I del D.Lgs. 81/08 - PRINCIPI COMUNI

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA AZIENDALE E RELATIVI OBBLIGHI



Accordo formazione

Lavoratrici/Lavoratori

Preposti e Dirigenti e autonomi di cui all'art.

21 comma 1 (autonomi)

(D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, art. 37, comma 2)

Approvato il 21 dicembre 2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).

Pubblicazione G.U. n. 8 – 11.01.2012

Entrato in vigore il 26.01.2012

ACCORDO FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

PERCORSO FORMATIVO OBBLIGATORIO

- **Formazione Generale**

(art. 37 co. 1 lett. a)

- **Formazione Specifica**

(art. 37 co. 1 lett. b e art. 37 co. 3)

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione Generale

Durata 4 ore per tutti i settori produttivi

- concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Contenuti (art. 37, comma 1, lettera a)

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione Specifica

(art. 37, comma 1, lett. b)

... in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda...

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

Formazione Specifica

E' compresa la formazione di cui all'art. 37, comma 3 (rischi specifici trattati nei titoli successivi al I) quando presenti...

inoltre

Durata e contenuti sono considerati come minimi e sono subordinati all'esito della valutazione dei rischi e al rispetto della contrattazione collettiva o di procedure concordate a livello settoriale e/o aziendale.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

DURATA DEL PERCORSO FORMATIVO

Tre differenti livelli di rischio:

BASSO **Formazione specifica 4 ore**
Docenti lezione frontale

MEDIO **Formazione specifica 8 ore**
Docenti laboratorio e ATA

ALTO **Formazione specifica 12 ore**
Non presente nel settore istruzione

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI
DURATA COMPLESSIVA DELLA FORMAZIONE
per i tre differenti livelli di rischio

BASSO Form. gen. **4** + spec. **4** = Tot. **8 ore**

MEDIO Form. gen. **4** + spec. **8** = Tot. **12 ore**

ALTO Form. gen. **4** + spec. **12** = Tot. **16 ore**

N.B. Durata e contenuti sono considerati come minimi e subordinati all'esito della valutazione dei rischi

I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso.

FORMAZIONE LAVORATRICI/LAVORATORI

QUANDO REALIZZARE LA FORMAZIONE GENERALE E SPECIFICA

Costituzione del rapporto di lavoro ART. 37 CO. 4

SOLO LA FORMAZIONE SPECIFICA

- **Trasferimento o cambio di mansioni**
- **Introduzione di nuove attrezzature o tecnologie,**
- **Introduzione di nuove sostanze o preparati pericolosi**

DEVE ESSERE PERIODICAMENTE RIPETUTA

- **in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi**

AGGIORNAMENTI

LAVORATORI **(art. 37, comma 6)**

Periodicità quinquennale

Durata minima di 6 ore, indipendentemente dai livelli di rischio

Contenuti:

- **approfondimenti tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;**
- **sistemi di gestione e processi organizzativi;**
- **fonti di rischio compresi quelli di tipo ergonomico, psicosociale.**